



COMUNE DI CODIGORO

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLA TASI - TASSA SERVIZI INDIVISIBILI

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale N. 30 del 26/06/2014, divenuta esecutiva in data 19/07/2014.

INDICE

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 – Soggetto attivo

Art. 3 – Presupposto impositivo

Art. 4 – Definizioni

Art. 5 – Soggetti passivi

Art. 6 – Base imponibile

Art. 7 – Aliquote

Art. 8 – Detrazione per abitazione principale

Art. 9 – Riduzioni ed esenzioni

Art. 10 – Funzionario responsabile

Art. 11 – Dichiarazione

Art. 12 – Versamenti

Art. 13 – Rimborsi e compensazione

Art. 14 – Attività di controllo e sanzioni

Art. 15 – Riscossione coattiva

Art. 16 – Disposizioni finali

Art. 17 – Entrata in vigore del regolamento

Art. 18 – Clausola di adeguamento

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'Articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, N. 446, disciplina l'Imposta Unica Comunale (IUC), limitatamente alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI), di cui alla Legge 27 dicembre 2013, N. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2 – Soggetto attivo

1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art. 3 – Presupposto impositivo

1. Il presupposto impositivo della TASI si verifica con il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale ed aree fabbricabili, così come definiti dal successivo art. 4, a qualsiasi uso adibiti ad eccezione, in ogni caso dei terreni agricoli.

Art. 4 – Definizioni

1. Ai fini della TASI:
 - per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;
 - per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
 - per "fabbricato" si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedenti, dalla data di accatastamento o dalla data di effettivo utilizzo;
 - per "area fabbricabile" si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.

Art. 5 – Soggetti passivi

1. Soggetto passivo è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'articolo 3 del presente regolamento.

2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'obbligazione tributaria.
3. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura compresa tra il 10 e il 30 %, da stabilirsi con la deliberazione di approvazione delle aliquote di cui al successivo Art. 7; la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
5. In caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'obbligazione tributaria; al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti ogni possessore ed ogni detentore effettua il versamento in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area fabbricabile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno 15 giorni.
6. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
7. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 6 – Base imponibile

1. La base imponibile è la stessa prevista per l'applicazione dell'IMU, di cui all'Articolo 13 del Decreto Legge N. 201 del 2011.
2. Per la determinazione del valore delle aree fabbricabili si applicano gli Articoli 3 e 4 del vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'IMU.
3. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. Per la definizione dell'inagibilità o inabitabilità si rinvia all'Articolo 9 del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'IMU.

Art. 7 – Aliquote

1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del Bilancio di Previsione. Con la medesima delibera può essere deliberato l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili.

2. Con la delibera di cui al comma 1, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Art. 8 – Detrazione per abitazione principale

1. Con la delibera di cui all'Articolo 7, il Consiglio Comunale può riconoscere una detrazione per abitazione principale, stabilendo l'ammontare e le modalità di applicazione, anche differenziando l'importo in ragione della situazione reddituale della famiglia anagrafica del soggetto passivo e/o dell'ammontare della rendita, ivi compresa la possibilità di limitare il riconoscimento della detrazione a determinate categorie di contribuenti.

Art. 9 – Riduzioni ed esenzioni

1. Con la medesima deliberazione di cui all'Art. 7, il Consiglio Comunale può prevedere riduzioni o detrazioni per i casi seguenti:
 - a) i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili ai fini dell'Imposta Municipale Propria;
 - b) i fabbricati posseduti da imprese di costruzione e destinati alla vendita;
 - c) l'abitazione, purché non locata, posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari;
 - d) l'abitazione posseduta da cittadini italiani residenti all'estero, purché non locata;
 - e) l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, limitatamente alla quota di rendita catastale non eccedente il valore di euro 500;
 - f) le unità immobiliari tenute a disposizione o utilizzate saltuariamente e per periodi limitati dell'anno;
 - g) le aree fabbricabili.
2. Sono esenti dal tributo:
 - a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, nonché dai comuni, se diversi da quelli indicati nell'ultimo periodo del comma 1 dell'Articolo 4, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'Articolo 41 della Legge 23 dicembre 1978, N. 833, dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
 - b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'Articolo 5-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, N. 601, e successive modificazioni;
 - d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli Articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
 - e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli Articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense;

- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - g) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'Articolo 73, comma 1, lettera c) del D.P.R. N. 917/1986 e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'Articolo 16, lettera a) della legge 20 maggio 1985, N. 222 (attività religiose), ferma restando la disciplina degli utilizzi misti delineata dall'Art. 91-bis del D.L. N. 1/2012.
3. Le riduzioni, le detrazioni e l'esenzione spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

Art. 10 – Funzionario responsabile

1. La Giunta Comunale designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Art. 11 – Dichiarazione

1. I soggetti individuati all'Articolo 5 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione, con modello messo a disposizione dal Comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati ed aree assoggettabili al tributo, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate.
2. In caso di pluralità di possessori o detentori, la dichiarazione può essere unica, presentata da un soggetto per conto degli altri possessori o detentori.

Art. 12 – Versamenti

1. I contribuenti, per il versamento del tributo, sono tenuti ad utilizzare il modello F24 o l'apposito bollettino di conto corrente postale approvato con decreto ministeriale.
2. Per l'anno 2014 il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente. A decorrere dall'anno 2015, il Comune rende disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su richiesta dei contribuenti, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli, fermo restando che, in caso di mancato invio dei moduli precompilati o di mancata richiesta del contribuente, il soggetto passivo è comunque tenuto a versare l'imposta dovuta sulla base di quanto risultante dalla dichiarazione nei termini di cui al successivo comma 3.
3. Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto per l'anno in corso in due rate, delle quali la prima entro il 16 giugno, pari all'importo dovuto per il primo semestre calcolato sulla base delle aliquote e detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro

il 16 giugno. Per l'anno 2014, la rata di acconto è versata, ai sensi dell'Art. 1 del Decreto-Legge 9 giugno 2014, N. 88, entro il 16 ottobre 2014.

4. Il tributo non è versato qualora esso sia inferiore a 4 euro. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.
5. La Giunta Comunale può stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari.

Art. 13 – Rimborsi e compensazione

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data di pagamento.
3. Le somme da rimborsare possono su richiesta del contribuente, avanzata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di TASI. La compensazione è subordinata all'accoglimento del rimborso.
4. Non si procede al rimborso di somme fino a euro 4,00.

Art. 14 – Attività di controllo e sanzioni

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella Legge N. 147 del 2013 e nella Legge N. 296 del 2006 e comunque dalle disposizioni legislative e regolamenti vigenti in materia.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'Articolo 2729 del Codice Civile.
4. In caso di omesso, tardivo o insufficiente versamento della TASI, si applica la sanzione prevista dall'Articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, N. 471.
5. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro ridotta a un terzo se entro il termine per la proposizione del ricorso interviene il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro, ridotta a un terzo se entro il termine per la proposizione del ricorso interviene il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

7. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500 ridotta a un terzo se entro il termine per la proposizione del ricorso interviene il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
8. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli Articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, N. 472, e successive modificazioni.
9. Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 12, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Il predetto limite è ridotto a euro 5 in caso di violazione ripetuta.
10. Per gli avvisi di accertamento ritenuti di importo rilevante i contribuenti possono richiedere, entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento, la rateizzazione dei versamenti in numero non superiore a ventiquattro rate mensili da assolvere entro due anni con applicazione degli interessi legali a decorrere dal sessantunesimo giorno per ogni singola rata. La richiesta di rateizzazione equivale ad adesione del contribuente all'accertamento. In caso di mancato pagamento di una rata il debitore decade dal beneficio e l'importo ancora dovuto e l'intera sanzione, sono immediatamente riscuotibili in unica soluzione.

Art. 15 – Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. N. 602 del 1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. N. 639 del 191, ovvero mediante diverse forme previste dall'ordinamento vigente.
2. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 12,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

Art. 16 – Disposizioni finali

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. N. 546/1992 e successive modificazioni.
2. Alla TASI sono applicabili:
 - l'istituto dell'interpello ai sensi della Legge N. 212/2000;
 - l'autotutela ai sensi del D.M. N. 37/1997 e del D.L. N. 564/1994 convertito in L. N. 656/1994, come modificata con L. N. 28/1999;
 - l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'Art. 13 del D.Lgs. N. 472/1997;
 - l'accertamento con adesione sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. N. 218/1997.

Art. 17 - Entrata in vigore del regolamento

1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2014.

Art. 18 – Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.